



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 19/01/2024

OGGETTO: ASSISTENZA ATTRAVERSO UTILIZZO DI BROKERAGGIO IN MATERIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **dieci** e minuti **trentacinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. De Angelis Gaetano - Presidente	Sì
2. Garofoli Pietro - Assessore	Sì
3. Schiavi Alberto - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Epifani Ivano Cosimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **De Angelis Gaetano** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSISTENZA ATTRAVERSO UTILIZZO DI BROKERAGGIO IN MATERIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del Settore Tecnico;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

VISTO l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *contenente "Principi generali dell'attività amministrativa"*;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente per la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, in questa fase del procedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. Di APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
2. Di Dare mandato in capo al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio di brokeraggio in materia di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, compresa l'adozione del relativo disciplinare di incarico.
3. Di STABILIRE la durata del contratto in 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
4. Di DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere in merito, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante *"Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica"*, che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas.
- Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili.
- Art. 48 della legge n. 133/2008 "Risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art.1 lettera z) del D.Lgs. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 *"Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti"*.
- Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
- Vigente normativa relativa al *"Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA"* prevede anche per i comuni l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità – di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni Consip.
- Articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche *"Decreto Spending Review"*, introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero *"i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto *"della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*, ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente"* e che *"è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali"*;
- Chiarimento della Corte dei Conti, sez. contr. Dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;

- Art. 8, comma 8, lett b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 *“Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi”* che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Dato atto che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano.

Dato atto che a seguito dell’incremento del costo dell’energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;

Considerato che l’apporto del broker, in ausilio all’amministrazione, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell’ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili sul mercato.

Ritenuto che l’assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l’amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall’amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente.

Ritenuto pertanto necessario procedere all’individuazione di broker per la ricerca della migliore offerta per la fornitura di energia elettrica;

Atteso che il servizio di brokeraggio è un incarico senza costi per l'Ente, in quanto il broker viene pagato dalle società che si aggiudicano la fornitura del servizio;

Ritenuto pertanto avvalersi dell'opera di un broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 in materia di energia elettrica al fine di valutare i risparmi che ne deriverebbero per l'Ente;

Pertanto è necessario adottare i provvedimenti necessari e consequenziali per l'affidamento del servizio di brokeraggio per la durata di un anno, compresa la predisposizione del disciplinare di incarico al broker.



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSISTENZA ATTRAVERSO UTILIZZO DI BROKERAGGIO IN MATERIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pizzale, lì 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Garofoli Pietro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Pizzale, lì 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Mercuri Laura

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : De Angelis Gaetano

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Epifani Ivano Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/02/2024 al 28/02/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pizzale, li 13/02/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Epifani Ivano Cosimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 19/01/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Pizzale, li 19/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Epifani Ivano Cosimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale Dott. Epifani Ivano
Cosimo